Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

N. 2601

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori GRANAIOLA, BIONDELLI, NEROZZI, BASSOLI, AMATI, DEL VECCHIO, PIGNEDOLI, FIORONI e PINOTTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 2011**

Istituzione delle figure professionali di operatore socio-sanitario (OSS) e operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria (OSSC)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Non è più differibile l'istituzione di una specifica figura di operatore socio-sanitario che svolga un'attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario, ed a favorire il benessere e l'autonomia dell'utente; da ciò discende la necessità di attivare immediatamente i relativi corsi di formazione.

Le nuove figure denominate operatore socio-sanitario (OSS) e operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria (OSSC) sono nate per far fronte alle crescenti esigenze di assistenza, sia nel servizio sanitario che nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private; considerato che in Italia, come in altri Paesi dell'Unione europea, gli infermieri hanno accresciuto la propria professionalità con l'acquisizione di diplomi triennali universitari e lauree universitarie.

Se si considera che nei Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) la media ogni mille abitanti è di 8,9 infermieri mentre nel nostro paese il rapporto è di 6, appare inevitabile che l'assistenza ai pazienti venga integrata con l'aiuto di nuove figure, alle quali siano delegate a pieno titolo quelle attività già previste nell'accordo del 22 febbraio 2001 tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2001, o quelle stabilite dall'accordo del 16 gennaio 2003 tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003, per gli OSSC.

Le figure dell'OSS e dell'OSSC devono essere riconosciute tramite corsi che consentano il conseguimento di un attestato di qualifica che consenta a tali operatori la partecipazione alle procedure concorsuali per l'accesso ai posti di lavoro nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, su tutto il territorio nazionale.

Di conseguenza nei contratti collettivi nazionali di lavoro pubblici e privati questi operatori dovranno, secondo la diversa preparazione, vedersi riconoscere una qualifica differenziata per l'OSS e per l'OSSC e una fascia economica aggiuntiva.

A garanzia di un'uniforme e trasparente formazione su tutto il territorio nazionale la presente legge prevede che i corsi di preparazione delle citate figure, come i successivi corsi specifici, siano organizzati dalle regioni che a loro volta autorizzeranno lo svolgimento della formazione da parte delle Unità sanitarie locali, Aziende ospedaliere ed altri soggetti pubblici e privati accreditati.

In particolare l'articolo 1 istituisce le figure professionali di operatore socio-sanitario (OSS) e operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria (OSSC), quali operatori che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolgono le attività specificate all'articolo 2, indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona e favorire il benessere e l'autonomia dell'utente, nell'ambito delle aree di competenza individuate. Tali operatori, se in possesso dei requisiti di cui al presente disegno di legge, sono inseriti nel ruolo sanitario di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

L'articolo 2 stabilisce il campo di attività dell'OSS, facendo riferimento agli allegati A e B all'accordo del 22 febbraio 2001, tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 3 prevede che la formazione dei succitati operatori sia di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all'organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente disegno di legge.

Le regioni e le province autonome accreditano le Unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi per l'effettuazione dei corsi di formazione, volti al conseguimento dell'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario.

I corsi sono di durata annuale, per un numero di ore non inferiore a 1.000, articolate secondo i moduli didattici da stabilire con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo in esame, con il quale sono determinate anche le materie di insegnamento sulla base di quanto previsto dall'allegato C all'accordo del 22 febbraio 2001 tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Per l'accesso ai corsi di formazione è richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed il compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.

I corsi comprendono obbligatoriamente un tirocinio guidato, presso le strutture ed i servizi nel cui ambito la figura professionale dell'operatore socio-sanitario è prevista o potrebbe essere inserita. La didattica strutturata per moduli e per aree disciplinari, comprende come minimo un modulo teorico di base per l'acquisizione di motivazione, orientamento e conoscenze di base e un modulo professionalizzante suddiviso in almeno 200 ore di teoria, 250 di esercitazioni o *stage*, 450 ore di tirocinio.

Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, possono prevedere, per un più congruo inserimento nei servizi, moduli didattici riferiti a tematiche specifiche sia mirate all'utenza ospedalizzata, anziana, portatrice di *handicap*, psichiatrica, con dipendenze patologiche e altre, sia all'utilizzo in strutture quali le residenze assistite, al domicilio dell'utente, nelle case di riposo, nelle comunità, case alloggio, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni.

Oltre al corso di qualificazione di base possono essere previsti moduli di formazione integrativa, per un massimo di 200 ore di cui 100 di tirocinio, mirati a specifiche utenze e specifici contesti operativi.

Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici, sono articolate per aree: socio culturale, istituzionale e legislativa; psicologica e sociale; igienico-sanitaria; tecnico-operativa.

L'articolo 4 precisa il profilo dell' operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per queste figure, all'organizzazione di moduli di formazione complementare di assistenza sanitaria, per un numero di ore non inferiore a 300, di cui la metà di tirocinio, riservati agli operatori socio-sanitari in possesso dell'attestato di qualifica o di un titolo riconosciuto equipollente relativamente ai titoli pregressi.

Gli operatori socio-sanitari che hanno seguito con profitto il modulo di formazione complementare ed hanno superato l'esame teorico-pratico finale, conseguono la qualifica di operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria che consente di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere le relative attività assistenziali, in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.

I moduli di formazione, teorica e pratica, devono essere strutturati in modo da garantire il raggiungimento delle competenze professionali per l'esercizio delle attività e dei compiti indicati nell'allegato A all'accordo del 16 gennaio 2003 tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il modulo si svolge nelle strutture di ricovero e cura e nei servizi sanitari. La direzione del modulo è affidata ad un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per le professioni sanitarie infermieristiche e per la professione sanitaria ostetrica.

L'OSSC è soggetto al programma di formazione continua e alla disciplina dei crediti previsti dal sistema nazionale dell'educazione continua in medicina (ECM).

L'articolo 5 disciplina l'esame finale e il rilascio dell'attestato. La frequenza ai corsi per OSS e per OSSC è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o provincia autonoma nel provvedimento istitutivo dei corsi, e comunque non superiore al 10 per cento delle ore complessive.

Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di una apposita commissione d'esame, la cui composizione è individuata dal citato provvedimento regionale e della quale fa parte un esperto designato dall'assessorato regionale alla sanità ed uno dall'assessorato regionale alle politiche sociali. In caso di assenze superiori al 10 per cento delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità stabilite dalla struttura didattica. All'allievo che supera le prove è rilasciato dalle regioni e provincie autonome un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.

L'articolo 6 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantifichino il credito formativo da attribuire a titoli e servizi pregressi resi dagli operatori precedentemente all'entrata in vigore della legge, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio-sanitario e di operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella prevista dal presente disegno di legge. Il comma 2 fa salvi i diritti acquisiti dagli operatori socio-sanitari e dagli operatori socio-sanitari con formazione complementare in assistenza sanitaria, già in possesso dell'attestato di qualifica, anche ai fini dell'inserimento nel ruolo sanitario nazionale.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Figura professionale dell'operatore socio-sanitario)*

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3-*septies* e 3-*octies*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, istituisce le figure professionali di operatore socio-sanitario (OSS) e operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria (OSSC), quali operatori che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolgono le attività di cui all'articolo 2, indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona e favorire il benessere e l'autonomia dell'utente, nell'ambito delle proprie aree di competenza.

2. Gli operatori di cui al comma 1 che lavorano nel servizio sanitario o che intendano accedervi, se in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, sono inseriti nel ruolo sanitario di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 2.

*(Campo di attività dell'operatore socio-sanitario)*

1. Gli operatori di cui all'articolo 1 svolgono le proprie attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospeda-

liero e al domicilio dell'utente ed in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. In particolare i predetti operatori svolgono:

*a)* attività di integrazione dell'assistenza sanitaria e ospedaliera;

*b)* assistenza diretta alle persone e di aiuto domestico-alberghiero;

*c)* interventi igienico-sanitari e di carattere sociale;

*d)* interventi di supporto gestionale, organizzativo e formativo nel campo socio-sanitario.

2. Per l'elenco delle attività e delle competenze professionali degli operatori di cui all'articolo 1 si fa riferimento agli allegati A e B all'accordo del 22 febbraio 2001 tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2001.

Art. 3.

*(Formazione per la qualifica di operatore socio-sanitario)*

1. La formazione degli operatori di cui all'articolo 1 è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all'organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, con apposito provvedimento, accreditano le Unità sanitarie locali di cui all'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le aziende ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private che rispondono ai requisiti minimi per l'effettuazione dei corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica

di OSS, stabiliti con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I corsi di cui al comma 1 sono di durata annuale, per un numero di ore non inferiore a 1.000, articolate secondo i moduli didattici da stabilire con il decreto di cui al comma 2, con il quale sono determinate anche le materie di insegnamento sulla base di quanto previsto dall'allegato C all'accordo del 22 febbraio 2001 tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

4. Per l'accesso ai corsi di formazione di cui al comma 1 è richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed il compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.

5. I corsi di cui al comma 1 comprendono obbligatoriamente un tirocinio guidato presso le strutture e i servizi nel cui ambito la figura professionale dell'OSS è prevista o potrebbe essere inserita.

6. La didattica dei corsi di cui al comma 1, strutturata per moduli e per aree disciplinari, comprende come minimo seguenti moduli didattici:

*a)* un modulo teorico di base per l'acquisizione di motivazione, orientamento e conoscenze di base;

*b)* un modulo professionalizzante suddiviso in almeno 200 ore di teoria, 250 di esercitazioni o *stage*, 450 ore di tirocinio.

7. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione dell'ampia possibilità di utilizzo della figura dell'OSS, possono prevedere, per un più congruo inserimento nei servizi, moduli didattici riferiti a tematiche specifiche mirate sia all'utenza ospedalizzata, anziana, portatrice di *handicap*, psichiatrica, con dipendenze patologiche e altre, sia all'utilizzo in strutture quali le residenze assistite, al domicilio del-

l'utente, nelle case di riposo, nelle comunità, case alloggio, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni.

8. Oltre al corso di qualificazione di base possono essere previsti moduli di formazione integrativa, per un massimo di 200 ore di cui 100 di tirocinio, mirati a specifiche utenze e specifici contesti operativi quali quelli elencati al comma 7.

9. Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici di cui all'articolo 3, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

*a)* area socio-culturale, istituzionale e legislativa;

*b)* area psicologica e sociale;

*c)* area igienico-sanitaria;

*d)* area tecnico-operativa.

Art. 4.

*(Operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'organizzazione di moduli di formazione complementare di assistenza sanitaria, per un numero di ore non inferiore a 300, di cui la metà di tirocinio, riservati agli OSS in possesso dell'attestato di qualifica di cui all'articolo 1, comma 1, o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell'articolo 6.

2. Gli OSS che hanno seguito con profitto il modulo di formazione complementare di cui al comma 1 ed hanno superato l'esame teorico-pratico finale, conseguono la qualifica di operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria, che consente all'operatore di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere le attività assistenziali di cui al comma 3, in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.

3. I moduli di formazione teorica e pratica di cui al comma 1 sono strutturati in modo da garantire il raggiungimento delle competenze professionali per l'esercizio delle attività e dei compiti indicati nell'allegato A all'accordo del 16 gennaio 2003 tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003. I moduli si svolgono nelle strutture di ricovero e cura e nei servizi sanitari. La direzione del modulo è affidata ad un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per le professioni sanitarie infermieristiche e per la professione sanitaria ostetrica.

4. L'OSSC, ai sensi dell'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soggetto al programma di formazione continua e alla disciplina dei crediti previsti dal sistema nazionale dell'educazione continua in medicina (ECM) di cui all'accordo del 1º agosto 2007 stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

*(Esame finale e rilascio dell'attestato)*

1. La frequenza ai corsi di cui agli articoli 3 e 4 è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o della provincia autonoma nel provvedimento istitutivo dei corsi, e comunque non superiore al 10 per cento delle ore complessive.

2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di un'apposita commissione d'esame, la cui composizione è determinata dal provvedimento regionale o provinciale di cui al comma 1 e della quale fa

parte un esperto designato dall'assessorato regionale alla sanità ed uno dall'assessorato regionale alle politiche sociali.

3. In caso di assenze superiori al 10 per cento delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità stabilite dalla struttura didattica.

4. All'allievo che supera le prove è rilasciato dalla regione o dalla provincia autonoma un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.

Art. 6.

*(Titoli pregressi)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantificano il credito formativo da attribuire a titoli e servizi pregressi resi dagli operatori precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di OSS e OSSC, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella prevista dalla presente legge.

2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli OSS e dagli OSSC già in possesso dell'attestato di qualifica di cui al comma 1 anche ai fini dell'inserimento nel ruolo sanitario di cui all'articolo 1, comma 2.

€ 1,00